



Istruzione n. 2 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento

A. In generale

1. Per il precetto esecutivo deve essere utilizzato il modello di cui all'allegato (formulario obbligatorio secondo l'art. 1 Rform).
2. Il formulario per il precetto esecutivo può essere impiegato in cinque fattispecie diverse:
 - precetto per l'esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di fallimento
 - precetto per l'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale
 - precetto per l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare
 - precetto per l'esecuzione cambiaria
 - precetto per l'esecuzione ai fini della prestazione di garanzia
3. Il formulario per il precetto esecutivo consta di due pagine e va stampato fronte retro su un unico foglio.
4. Di regola i formulari sono redatti in un'unica lingua, ma per i circondari d'esecuzione bilingue esistono le versioni in due lingue: tedesco/francese e tedesco/italiano.
5. Le considerazioni di carattere giuridico figuranti sul formulario sono ridotte al minimo. Per eventuali approfondimenti si può consultare il foglio informativo ottenibile presso ogni ufficio d'esecuzione o scaricabile da Internet all'indirizzo: www.sportellodelleesecuzioni.ch

B. I singoli campi del formulario

6. Ufficio d'esecuzione: qui va indicato l'ufficio che ha emesso il precetto esecutivo; il campo può essere impostato liberamente dall'ufficio d'esecuzione.
7. Persona per la quale è stato steso il precetto esecutivo: il campo deve specificare se l'esemplare in specie è destinato al creditore o al debitore. Occorre inoltre indicarvi se il precetto è destinato a un'altra persona (rappresentante legale, curatore, coniuge).
8. Numero d'esecuzione e riferimento: si tratta del numero d'esecuzione utilizzato dall'ufficio d'esecuzione o di un eventuale numero di riferimento assegnato al procedimento dallo standard e-LEF.
9. Codice a barre: codice a barre necessario per utilizzare il servizio «Atto esecutivo» della Posta Svizzera, se il precetto esecutivo è notificato per posta.
10. Identificazione del debitore: nomi/ditta e indirizzo del debitore. Non è necessario riportare il nominativo di un eventuale rappresentante giuridico o di un curatore.
11. Identificazione del creditore e di un suo eventuale rappresentante: nomi/ditta e indirizzo del creditore. Se il creditore ha incaricato un rappresentante, vanno riportati anche i dati di quest'ultimo.

12. Altri esemplari a: in questo campo si riportano per informazione le altre persone cui va inoltrato il precetto esecutivo.

13. Panoramica dei crediti posti in esecuzione: il campo contiene tutti i crediti che il creditore pone in esecuzione. È possibile riportare nel campo un massimo di 10 crediti; se il creditore ne dovesse far valere di più con la stessa esecuzione, i crediti vanno raggruppati. Non va indicato l'importo dell'interesse di mora dovuto, poiché aumenta costantemente. Il creditore può sommare tale interesse fino alla data dell'esecuzione e inserirlo come credito separato.

14. Primo credito: il campo destinato al primo credito è più ampio perché occorre inserire la motivazione del credito principale. La motivazione deve comprendere tutti i crediti riportati.

15. Costi d'esecuzione: il campo riporta gli emolumenti dell'ufficio d'esecuzione fino alla notificazione del precetto esecutivo. I costi ulteriori sono aggiunti a mano.

16. Estremi del conto: dati del conto dell'ufficio d'esecuzione.

17. Data e firma: in questo campo il funzionario o l'impiegato dell'ufficio d'esecuzione, autorizzato dalle disposizioni cantonali, deve apporre la propria firma (art. 6 Rform).

18. Annotazione sulla notificazione: in questo campo, la persona che procede alla notificazione riporta se e a chi questa è stata fatta. Se non fosse stato possibile procedere alla notificazione, occorre indicarne il motivo.

19. Opposizione: in questo campo occorre indicare se il debitore ha fatto opposizione in occasione della notificazione. Se l'opposizione sollevata è soltanto parziale, occorre indicarlo nel campo «Osservazioni».

C. Conclusioni

20. Con l'entrata in vigore della presente istruzione decade l'obbligatorietà dell'attuale formulario per il precetto esecutivo (formulario 3 della raccolta del 1996).

21. La presente istruzione si applica dal 1° maggio 2014 ed è obbligatoria per l'ufficio di esecuzione dall'adeguamento del suo software a e-LEF 2.0 conformemente all'art. 5 cpv. 2 dell'Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento (RS 281.112.1).

– **Allegato**: specifiche tecniche per l'attuazione del formulario precetto esecutivo

Foglio informativo sul precetto esecutivo

Effetti del precetto esecutivo

1. Con il presente precetto esecutivo s'ingiunge al debitore, su richiesta del creditore, di pagare entro 20 giorni i crediti indicati insieme alle spese di esecuzione.
2. Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione (n. 5) o di una decisione giudiziale, trascorsi 20 giorni dalla notificazione del precetto, il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se viene fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 LEF).
3. Le ferie (art. 56 LEF) e le sospensioni (art. 57 LEF) non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi (art. 63 LEF).
4. Su istanza del debitore, il creditore è invitato a presentare presso l'ufficio, entro il termine di opposizione, i mezzi di prova concernenti la pretesa (art. 73 LEF). L'inadempimento da parte del creditore non sospende il decorso del termine d'opposizione; in una lite successiva, il giudice terrà tuttavia conto, nella decisione sulle spese processuali, di questa circostanza.

Opposizione

5. **Se il debitore intende contestare il credito** in tutto o in parte o il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, **deve dichiararlo**, verbalmente o per scritto, **immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione** (deve fare opposizione) all'ufficio d'esecuzione competente. Se il debitore contesta solamente una parte del credito, deve indicare esattamente l'importo contestato, altrimenti si reputa contestato l'intero credito. L'opposizione non deve essere motivata (cfr. anche n. 6).
6. Il debitore escusso per un credito perso interamente o parzialmente in un fallimento oppure per un credito sottoposto alle stesse limitazioni secondo l'articolo 267 LEF, **intenzionato a contestare al creditore il diritto di riscuotere il credito in oggetto in via esecutiva in quanto non è ritornato a miglior fortuna, lo deve dichiarare espressamente (opposizione motivata)**. L'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione motivata al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti (art. 265a LEF).
7. Se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o amministrativa (art. 79 LEF). Se invece il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere al giudice di sospendere l'opposizione (rigetto) anche in virtù degli articoli 80-83 LEF.

8. Se l'escusso è stato impedito a fare opposizione entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa, può chiedere all'autorità di vigilanza la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto (art. 33 cpv. 4 LEF). L'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (art. 85 e 85a LEF).

Ricorso all'autorità di vigilanza

9. Se per un credito garantito da pegno è introdotta, al posto di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno, un'esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di fallimento, il debitore può chiedere entro dieci giorni, mediante ricorso all'autorità di vigilanza, che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno (art. 41 cpv. 1^{bis} LEF), a meno che non si tratti di un'esecuzione cambiaria o degli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca.
10. Anche per far valere che l'ufficio d'esecuzione non è competente per portare avanti l'esecuzione o ha agito in modo inadeguato o illecito, il debitore deve presentare ricorso presso l'autorità di vigilanza. Le vie giudiziali previste dalla legge hanno la precedenza sul ricorso.

Notificazione del precetto esecutivo ad altre persone

11. Occorre comunicare all'ufficio d'esecuzione se il debitore e il suo coniuge vivono in regime di comunione dei beni (art. 221 segg. CC) affinché si possa notificare un precetto esecutivo anche a quest'ultimo. Anche il coniuge può fare opposizione. Se il debitore vive nel regime dell'unione dei beni o della comunione dei beni secondo le disposizioni del Codice civile nella versione del 1907 (cfr. art. 9a e 10/10a tit. fin. CC), al coniuge è notificato un precetto esecutivo solamente su richiesta del creditore.

Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il 15 aprile 2014

Il presente foglio informativo è ottenibile presso qualsiasi ufficio d'esecuzione ed è scaricabile da Internet all'indirizzo www.sportellodelleesecuzioni.ch.